



BericaOrizzonti

Rendita Immediata

Contratto di assicurazione sulla vita di rendita immediata a premio unico.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza comprensive di Regolamento della gestione interna separata Bericapital
- Glossario
- Modulo di proposta (*)

(*) il modulo di proposta verrà allegato al presente fascicolo all'atto della sottoscrizione del contratto **deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Compagnia

Berica Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale in Via Btg. Framarin, 18 – 36100 e direzione generale a Vicenza – Italia – Via Mazzini 71 – cap. 36100. Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Verona.

1.b) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato “Berica**Orizzonti** Rendita Immediata – Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione”.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata BERICAPITAL.

1.d) Durata

La durata del contratto è vitalizia, ossia commisurata alla vita dell'Assicurato. L'Assicurato, alla decorrenza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e non superiore a 90 anni.

Il contratto non può essere risolto anticipatamente mediante riscatto.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico da corrispondere alla decorrenza dello stesso, di importo non inferiore ai 50.000,00 euro né superiore a 2.500.000,00 euro. È possibile versare un premio unico di almeno 25.000,00 euro purché la rendita annua iniziale assicurata non risulti inferiore a 2.000,00 euro. In ogni caso ciascuna rata di rendita, qualunque sia la rateazione prescelta, dovrà essere almeno pari a 500,00 euro.

In aggiunta al premio, devono essere corrisposti i diritti di ingresso di Euro 30,00.

Per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata BERICAPITAL, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Berica**Orizzonti** Rendita Immediata è un'assicurazione a premio unico che consente di ottenere una rendita immediata pagabile in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate che si rivaluta annualmente e che verrà corrisposta all'Assicurato indicato in polizza fintanto che quest'ultimo è in vita.

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia garantisce ai Beneficiari designati il pagamento di un capitale caso morte le cui modalità di determinazione sono dettagliatamente indicate al punto 3 della Nota Informativa.

La parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto non concorre alla formazione della rendita corrisposta.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni sono contenuti nel "Progetto esemplificativo delle prestazioni" illustrato nella sezione F della Nota Informativa, al fine di consentire una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita

La Compagnia garantisce il pagamento immediato di una rendita vitalizia a beneficio dell'Assicurato fino a che è in vita.

La rendita annua, che verrà corrisposta in rate posticipate (annuali, semestrali, trimestrali o mensili in base alla rateazione richiesta), si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l'assicurazione.

Le maggiorazioni delle prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato e pertanto ciascuna rata di rendita vitalizia non può mai diminuire.

Non è prevista una rivalutazione minima garantita; tuttavia la Compagnia riconosce in via anticipata nel calcolo della rendita iniziale un tasso tecnico del 2% annuo composto.

Prestazioni in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia garantisce il pagamento immediato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale le cui modalità di determinazione sono dettagliatamente descritte in Nota informativa.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 1 e 9 delle Condizioni di Polizza.

4. COSTI

La Compagnia al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "BERICAPITAL" negli ultimi anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004 (*)	5,28%	4,28%	3,59%	2,00%
2005	4,58%	3,58%	3,16%	1,70%
2006	4,18%	3,18%	3,86%	2,00%
2007	4,10%	3,10%	4,41%	1,71%
2008	4,15%	3,15%	4,46%	3,23%
2009	4,02%	3,02%	3,54%	0,75%


(*) Rendimento realizzato da BERICAPITAL dal 03/05/2004, data di costituzione del Fondo, al 31/12/2004, non esistono rendimenti storici antecedenti l'anno 2004.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BERICA VITA S.p.A.
 Il Presidente

 Gian Carlo Forconi

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

Sezione A – Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione

Sezione B – Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

Sezione C – Informazioni sulla Gestione Interna Separata

Sezione D – Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

Sezione E – Altre informazioni sul contratto

Sezione F – Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Berica Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione sulla vita, appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019.

Sede legale a Vicenza – Italia – Via Btg. Framarin, 18 – Cap. 36100

Direzione Generale a Vicenza – Italia – Via Mazzini 71 – Cap. 36100

Recapito telefonico: +39 0444.906811 – fax +39 0444.329363

Sito internet: www.bericavita.it

Indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it

Berica Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004. Iscritta al n.1.00147 dell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto presso l'ISVAP.

La Società di revisione della Compagnia è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in Italia, Via G.D. Romagnosi n. 18/A , 00196 Roma, iscritta al n. 2 Albo Consob.

Berica Vita è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Verona.

2. Conflitto di Interessi

Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a..

A BPVi Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa e controllata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione interna separata BERICAPITAL.

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Pertanto il collocamento del presente contratto e la gestione della Gestione Speciale BERICAPITAL potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSI derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto Berica**Orizzonti** Rendita Immediata è a vita intera e pertanto la durata coincide con

la vita dell'Assicurato. L'Assicurato alla decorrenza del contratto deve avere un'età non inferiore a 35 anni e non superiore a 90 anni.

Berica**Orizzonti** Rendita Immediata è un'assicurazione a premio unico che consente di ottenere una rendita immediata, pagabile in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate, che si rivaluta annualmente e che verrà corrisposta all'Assicurato indicato in polizza fintanto che questo è in vita. In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia garantisce ai Beneficiari designati il pagamento di un capitale così come successivamente indicato.

La parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto non concorre alla formazione della rendita corrisposta.

Prestazioni in caso di vita

La Compagnia garantisce il pagamento immediato di una rendita vitalizia a beneficio dell'Assicurato fino a che è in vita.

La rendita è pagata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate, secondo la periodicità prescelta alla data di decorrenza del contratto. Pertanto la prima rata di rendita viene corrisposta dopo un anno, o rispettivamente dopo sei mesi, tre mesi o un mese, dalla data di decorrenza.

Prestazioni in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati un capitale pari alla differenza tra:

- a) il premio versato;
- b) e la somma delle rate di rendita, al lordo di eventuali imposte, corrisposte dalla data di decorrenza fino alla data del decesso.

Nulla è dovuto in caso di morte qualora l'importo di cui al punto a) risulta inferiore dell'importo di cui al punto b).

In particolare il capitale caso morte iniziale è pari al premio unico versato.

La Compagnia riconosce in via anticipata nel calcolo della rendita iniziale un tasso tecnico del 2% annuo composto; la rendita si rivaluta sulla base del risultato della Gestione Separata Bericapital, scontando il rendimento già attribuito così come dettagliatamente definito al successivo punto 5.

4. Premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico da corrispondere alla decorrenza dello stesso, di importo non inferiore ai 50.000,00 euro né superiore a 2.500.000,00 euro. È possibile versare un premio unico di almeno 25.000,00 euro purché la rendita annua iniziale assicurata non risulti inferiore a 2.000,00 euro.

In ogni caso l'importo di ciascuna rata di rendita, qualunque sia la rateazione prescelta, deve essere almeno pari a 500,00 euro.

Per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata BERICAPITAL, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento del premio viene effettuato direttamente a favore della Compagnia tramite addebito su conto corrente bancario intrattenuto presso la Filiale della Banca distributrice del prodotto. Il pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni del presente contratto sono collegate ad una gestione interna separata dalle altre attività della Compagnia denominata "Gestione Separata BERICAPITAL" (o più brevemente BERICAPITAL).

Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate nella sezione C. La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della

data di decorrenza del contratto, la misura di rivalutazione da attribuire al contratto. Essa viene determinata sottraendo dal rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4. del Regolamento della Gestione stessa, un'aliquota pari all'1% su base annua. Il rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato. Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto la rivalutazione il cui importo si ottiene moltiplicando la rendita assicurata alla ricorrenza annuale precedente per la misura di rivalutazione sopra definita.

Le maggiorazioni delle prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione sono definitivamente acquisite e si consolidano di anno in anno. Pertanto, in ciascun anno, la rendita inizialmente assicurata può solo aumentare.

Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2%, la differenza tra il rendimento attribuito di cui sopra ed il suddetto tasso tecnico.

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva sezione F, elaborato in forma personalizzata ossia in base al premio che il Contraente intende versare sul presente contratto.

6. Opzioni di contratto

Non è previsto l'esercizio di opzioni.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale avente le seguenti caratteristiche:

- denominazione della gestione: "BERICAPITAL";
- valuta di denominazione: EURO;
- finalità di gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del patrimonio gestito;
- periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° di gennaio al 31 dicembre;
- composizione della gestione al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultima certificazione:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	COMPOSIZIONE AL 31/12/2009	
	IMPORTI IN EURO	%
Titoli di Stato	342.776.853	60,69
Obbligazioni quotate in euro	163.311.523	28,92
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,00%
Azioni quotate in euro	22.922.095	4,06
Altre attività	7.142.789	1,26
Liquidità	28.611.341	5,07
Totale attivi della gestione separata	564.764.601	100,00%

- non è consentito investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza;
- stile di gestione adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità di gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

La delega di gestione degli attivi è attualmente stata conferita a BPVI Fondi SGR S.p.A.
La società di revisione che certifica la gestione interna è Reconta Ernst & Young S.p.A.
La gestione BERICAPITAL è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

L'assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 8.1.1 e 8.1.2.

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Costo fisso a titolo di spese di emissione: 30,00 euro

Costo percentuale a titolo di spese di acquisizione e gestione: 2,5% applicato sul premio versato al netto del costo di emissione.

La somma delle due componenti (fissa ed in percentuale sul premio) rappresenta il costo gravante sul premio.

8.1.2 Costi gravante sulla rendita

Il costo di erogazione delle rate di rendita è pari all'1% di ciascuna rata.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata

Il rendimento realizzato dalla gestione Bericapital viene ridotto (costo applicato al rendimento) di un'aliquota percentuale pari a 1% su base annua.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta delle assicurazioni.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *prestazione erogata in forma di rendita:* la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%. Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Condizioni per la sottoscrizione

Il contratto può essere sottoscritto senza alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione ed alle eventuali attività sportive dell'Assicurato. Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato alla data di decorrenza abbia un'età assicurativa non inferiore a 35 anni né superiore

a 90 anni. Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno; qualora alla data di decorrenza siano trascorsi sei mesi o più dall'ultimo compleanno, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

12. Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza di assicurazione le firme della Compagnia e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente). Le garanzie sono efficaci dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato versato il premio mediante addebito sul conto corrente del Contraente. La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di emettere la polizza presso gli uffici della Compagnia stessa.

13. Riscatto

Non è ammessa la possibilità di riscatto.

14. Revoca della proposta

Il Proponente ha diritto di revocare la proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. – Via Btg. Framarin, 18 – 36100 Vicenza.

In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. In virtù della revoca della proposta le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata spedita la comunicazione, attestata dal timbro postale di invio.

15. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. – Via Btg. Framarin, 18 – 36100 Vicenza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia rimborserà il premio corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione indicata all'art. 17 delle Condizioni di Polizza.

16. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Per ogni tipo di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Compagnia, dovrà essere consegnata a quest'ultima tutta la documentazione prevista all'art.17 delle Condizioni di Polizza.

La Compagnia effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

17.1 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

17.2 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

17.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

17.4 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

***Berica Vita S.p.A. – Ufficio Reclami
c/o Soc. Cattolica di Assicurazione – Soc. Cooperativa – Servizio Clienti
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
e-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it***

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax n. 06.42.133.745 oppure 06.42.133.353), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia con i seguenti dati: nome, cognome ed indirizzo di domicilio dell'esponente, con eventuale recapito telefonico; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentata all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere le circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata BERICAPITAL e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, tali informazioni sono disponibili sul sito internet: **www.bericavita.it**.

21. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione interna separata BERICAPITAL;
- aliquota del rendimento trattenuta, tasso annuo di rivalutazione attribuito.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate previste dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, età, anno di nascita e sesso dell'Assicurato, durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Dal predetto tasso di rendimento vengono detratte le spese di gestione indicate al precedente punto 8.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito 2,00% (per effetto dell'applicazione del tasso tecnico del 2% annuo composto riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita annua iniziale)
- Età dell'Assicurato: 42
- Sesso dell'Assicurato: femminile
- Premio unico versato: 100.000,00 euro
- Rendita annua assicurata iniziale: 3.172,57 euro
- Rateazione rendita: annuale

ANNI TRASCORSI	RENDITA ANNUA RIVALUTATA EROGATA	RENDITA CUMULATA	CAPITALE IN CASO DI DECESSO
1	3.140,85	3.140,85	96.859,15
2	3.140,85	6.281,69	93.718,31
3	3.140,85	9.422,54	90.577,46
4	3.140,85	12.563,39	87.436,61
5	3.140,85	15.704,24	84.295,76
6	3.140,85	18.845,08	81.154,92
7	3.140,85	21.985,93	78.014,07
8	3.140,85	25.126,78	74.873,22
9	3.140,85	28.267,63	71.732,37
10	3.140,85	31.408,47	68.591,53
15	3.140,85	47.112,71	52.887,29
20	3.140,85	62.816,95	37.183,05
25	3.140,85	78.521,18	21.478,82
30	3.140,85	94.225,42	5.774,58
35	3.140,85	109.929,66	-
40	3.140,85	125.633,90	-

La corresponsione della rendita all'Assicurato prosegue vita natural durante.

La rendita annua sopra illustrata rimane sempre costante essendo già comprensiva di un rendimento finanziario riconosciuto dalla Compagnia a titolo definitivo (tasso tecnico del 2% annuo composto).

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

– Tasso di rendimento finanziario: 4,00%

– Prelievo sul rendimento: 1,00%

ANNI TRASCORSI	RENDITA ANNUA RIVALUTATA EROGATA	RENDITA CUMULATA	CAPITALE IN CASO DI DECESSO
1	3.171,64	3.171,64	96.828,36
2	3.202,73	6.374,37	93.625,63
3	3.234,13	9.608,51	90.391,49
4	3.265,84	12.874,35	87.125,65
5	3.297,86	16.172,21	83.827,79
6	3.330,19	19.502,40	80.497,60
7	3.362,84	22.865,24	77.134,76
8	3.395,81	26.261,05	73.738,95
9	3.429,10	29.690,15	70.309,85
10	3.462,72	33.152,87	66.847,13
15	3.635,82	50.982,40	49.017,60
20	3.817,58	69.703,23	30.296,77
25	4.008,42	89.359,92	10.640,08
30	4.208,80	109.999,25	–
35	4.419,20	131.670,35	–
40	4.640,12	154.424,79	–


La corresponsione della rendita all'Assicurato prosegue vita natural durante.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di cui sopra sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore dell'Assicurato un beneficio finanziario annuo del 3% determinato sulla base del tasso di rendimento annuo indicato dall'ISVAP del 4% e sottraendo una misura pari a 1 punti percentuali. Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2%, la differenza tra il rendimento attribuito di cui sopra ed il suddetto tasso tecnico.

La rendita annua percepita in ciascun anno per effetto del consolidamento non potrà mai essere inferiore a quella percepita l'anno precedente, indipendentemente dai risultati conseguiti da BERICAPITAL.

Le prestazioni, espresse in euro, indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali; si precisa, peraltro, che da ciascuna rata di rendita erogata è prelevato un costo pari all'1% così come disciplinato al precedente punto 8.1.2.

Beriva Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

BERICA VITA S.p.A.
Il Presidente

Gian Carlo Forconi

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE SULLA VITA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Art. 1 – L’oggetto del contratto

Il contratto Berica**Orizzonti** Rendita Immediata è un’assicurazione sulla vita di rendita vitalizia immediata con controassicurazione. Con tale contratto la Compagnia corrisponderà all’Assicurato indicato in polizza una rendita annua vitalizia immediata. La rendita sarà corrisposta all’Assicurato finché questo è in vita. È prevista inoltre una garanzia in caso di morte dell’Assicurato che consente la liquidazione ai Beneficiari designati di un capitale pari alla differenza tra:

- a) il premio versato;
- b) e la somma delle rate di rendita, al lordo di eventuali imposte, corrisposte dalla data di decorrenza fino alla data del decesso.

Nulla è dovuto in caso di morte qualora l’importo di cui al punto a) risulta inferiore dell’importo di cui al punto b).

In particolare il capitale in caso di morte iniziale è pari al premio versato.

La rendita è pagata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate, secondo la periodicità prescelta alla data di decorrenza del contratto. La prima rata di rendita viene corrisposta dopo un anno, o rispettivamente dopo sei mesi, tre mesi o un mese, dalla data di decorrenza.

La rendita annua assicurata, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente, come stabilito dall’Art. 9.

Art. 2 – Il premio

Le suddette prestazioni sono garantite a fronte del versamento di un premio da corrispondere alla decorrenza del contratto. L’importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 50.000,00 euro né superiore a 2.500.000,00 euro. È possibile versare un premio unico di almeno 25.000,00 euro purché la rendita annua iniziale assicurata non risulti inferiore a 2.000,00 euro.

In ogni caso l’importo di ciascuna rata di rendita, qualunque sia la rateazione prescelta, deve essere almeno pari a 500,00 euro.

Per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata BERICAPITAL, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Art. 3 – Le spese sul premio

Le spese sono la parte di premio trattenute dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto. La Compagnia preleverà un costo fisso di 30,00 euro sul premio versato a titolo di spese di emissione. Sul premio residuo, preleverà un ulteriore importo pari al 2,5% a titolo di spese di acquisizione e gestione del contratto.

La Compagnia, inoltre, preleverà da ogni rata di rendita corrisposta una percentuale pari all’1% a titolo di spese di erogazione della rendita.

È prevista una commissione pari all’1% trattenuta annualmente sul rendimento realizzato da BERICAPITAL.

Art. 4 – La conclusione del contratto, l’entrata in vigore dell’Assicurazione e la durata

Il contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza di assicurazione le firme della Compagnia e del Contraente (nonché dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente).

Le garanzie sono efficaci dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato versato il premio mediante addebito sul conto corrente del Contraente.
La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza.

Art. 5 – Le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete in merito agli importi assicurati, ai dati nominativi ed anagrafici dell'Assicurato e del Beneficiario nonché a tutti i dati necessari per il pagamento delle prestazioni. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

Art. 6 – La durata del contratto, i limiti di età dell'Assicurato

La durata del contratto è vitalizia, ossia commisurata alla vita dell'Assicurato.
L'Assicurato, alla decorrenza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e non superiore a 90 anni.

Art. 7 – Il diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. -Via Btg. Framarin, 18 – 36100 Vicenza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia rimborserà il premio corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione indicata all'art. 17 delle Condizioni di Polizza.

Art. 8 – Il riscatto

Non è ammessa la possibilità di riscatto.

Art. 9 – Rivalutazione annuale della rendita

La rendita assicurata viene annualmente rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione BERICAPITAL nella misura e con le modalità di seguito indicate. Il rendimento medio della gestione separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente alla ricorrenza annuale di riferimento. Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2%, la differenza tra il rendimento finanziario realizzato dalla gestione BERICAPITAL di cui sopra ed il suddetto tasso tecnico.

Determinazione della Rendita Rivalutata

La rendita rivalutata ad ogni ricorrenza annuale si ottiene applicando alla rendita assicurata alla ricorrenza annuale precedente il tasso annuo di rivalutazione sopra definito, per il periodo di tempo che intercorre fra la ricorrenza annuale precedente e la ricorrenza annuale.

La rivalutazione annuale attribuita al contratto resta definitivamente acquisita.

In ogni caso il tasso annuo di rivalutazione da attribuire al contratto non può essere inferiore allo 0%

Art. 10 – Opzioni di contratto

Non è previsto l'esercizio di opzioni.

Art. 11 – I Prestiti

A fronte della presente polizza non possono essere concessi prestiti.

Art. 12 – La rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la rata di rendita assicurata verrà rivalutata annualmente in base al tasso annuo di rivalutazione definito al punto A. della Clausole di Rivalutazione.

Art. 13 – La cessione del contratto

In conformità a quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione sulla polizza o su appendice. La Compagnia, secondo quanto disposto dall'art. 1409 del Codice Civile, può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 14 – Il Pegno

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia ha notizia dell'avvenuta costituzione in pegno tramite comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sulla polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 15 – Il Vincolo

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Al ricevimento della comunicazione della costituzione di vincolo, che dovrà essere indirizzata alla Compagnia, firmata dal Contraente ed effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, Berica Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice. Tale atto è efficace nel momento in cui la Compagnia riceve la notizia della costituzione del vincolo.

Art. 16 – I Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Art. 17 – Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 18 – I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i

documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - originale di polizza con eventuali appendici;
 - originale o copia conforme certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - elenco completo corredato da codice fiscale, indirizzo, copia di un documento di identità valido ed estremi di conto corrente di tutti i Beneficiari della polizza;
 - copia autentica del testamento o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a 50.000,00 euro) dove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza.
- per il pagamento di ciascuna rata di rendita:
 - autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato, da produrre ogni anno almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza, il Contraente o gli Aveni Diritto potranno richiederne una copia o dovranno consegnare un'autocertificazione attestante lo smarrimento. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente o gli Aveni Diritto.

Al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e di individuare gli aventi diritto, a seguito di specifiche esigenze, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione. I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (Cod. IBAN) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 19 – Conflitto di interesse

Al fine di perseguire i migliori rendimenti della gestione interna separata Bericapital, la Compagnia si riserva di iscrivere negli attivi di quest'ultima strumenti finanziari emessi da società facenti parte del medesimo Gruppo di appartenenza. In ogni caso Berica Vita, pur in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. Le eventuali commissioni pagate alla Compagnia in relazione alle quote di OICR iscritte nella gestione interna separata sono riconosciute alla stessa e quindi concorrono alla determinazione dei suoi rendimenti annui.

La Compagnia si impegna, in ogni caso, ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

Art. 20 – Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 21 – I riferimenti a norma di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 22 – Il Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Art. 23 – Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA BERICAPITAL

1. Berica Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni, denominata BERICAPITAL.
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione BERICAPITAL.
2. La gestione BERICAPITAL è annualmente sottoposta a revisione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo ai sensi dell'Art. 161 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione BERICAPITAL al presente Regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione BERICAPITAL, il rendimento medio della Gestione BERICAPITAL realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta al punto 1.
3. L'esercizio della Gestione BERICAPITAL da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della Gestione BERICAPITAL realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della Gestione BERICAPITAL al valore medio degli investimenti della Gestione BERICAPITAL.
Per risultato finanziario della Gestione BERICAPITAL si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla Gestione BERICAPITAL – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione BERICAPITAL e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione BERICAPITAL per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio degli investimenti della Gestione BERICAPITAL si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di BERICAPITAL.
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio della Gestione BERICAPITAL.
5. La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.

GLOSSARIO

1. Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Berica Vita S.p.A., impresa di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Verona. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 – G.U. n. 84 del 9 aprile 2004 – Albo imprese presso ISVAP n. 1.00147. Codice Fiscale/Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03096340249. Sede legale in Via Btg. Framarin, 18 – 36100 e direzione generale a Vicenza – Italia – Via Mazzini 71 – cap. 36100.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.

Condizioni di Polizza

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente e dall'Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente e l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o ridurre le prestazioni in funzione della gravità delle inesattezze od omissioni.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritti (o addizionale) di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni contrattuali (o di polizza), comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei Progetti personalizzati da parte della Compagnia

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al

Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui il contratto viene concluso.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione ordinaria

Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

2. Definizioni relative alla polizza**Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri titoli rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio periodico

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente

una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sovrappremio

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizioni relative a prestazioni e garanzie

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Bonus a scadenza (o terminal bonus o bonus di fedeltà)

Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure prefissate nelle condizioni contrattuali, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione del/i premio/i versato/i al netto dei costi.

Rendita differita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita differita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o più persone finché questa o queste sono in vita.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita temporanea differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita per un numero prefissato di anni e comunque finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Prestazioni in caso di decesso**Controassicurazione dei premi**

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Controassicurazione speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Capitale in caso di decesso (termine fisso)

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.

Rendita vitalizia immediata in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

Altre prestazioni e garanzie**Garanzia complementare infortuni**

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o

incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Rendita vitalizia in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

Opzioni contrattuali

Differimento del capitale a scadenza

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione, finché questa è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita certa e poi vitalizia

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente in una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita reversibile

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita in una rendita vitalizia da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita e, al momento del decesso pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione finché questa è in vita.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

5. Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA



BERICA VITA S.P.A. - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza (Italia) - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Vicenza n. 298604 - Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00147 - Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019
Capitale Sociale Euro 31.000.000 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 - G.U. n. 84 del
9 aprile 2004 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona
www.bericavita.it